

FEDERAZIONE SCACCHISTICA ITALIANA
COMITATO REGIONALE PUGLIA
REGOLAMENTO CALENDARIO REGIONALE PUGLIA - R.C.R.P.

1. – Finalità ed ambito di applicazione

1.1 - Il presente regolamento disciplina l'amministrazione delle manifestazioni e degli eventi scacchistici di competenza del Comitato Regionale Pugliese F.S.I. (C.R.P.), definendone le modalità ed i criteri di richiesta, autorizzazione, inserimento nel Calendario Regionale e svolgimento, ai sensi dell'art. 30, co. 1 dello Statuto F.S.I., dell'art. 114, co. 1, lett. n) del Regolamento Organico Federale F.S.I. (R.O.F.) e del Regolamento Calendario Nazionale (R.C.N.), cui rinvia per quanto non espressamente previsto.

1.2 - Sono di competenza del C.R.P. le seguenti manifestazioni agonistiche che si svolgono nel territorio della Puglia e per le quali è previsto il riconoscimento dalla F.S.I.:

- a) tutte le competizioni che iniziano tra il 1° ottobre e il 31 maggio, ad eccezione dei Tornei chiusi validi per i titoli F.I.D.E., del Campionato Italiano a Squadre non di serie Promozione, della fase finale del Trofeo Scacchi Scuola e delle fasi nazionali di tutti i Campionati F.S.I.;
- b) le competizioni che si svolgono tra il 1° giugno e il 30 settembre, delegate dalla Commissione Calendario della F.S.I.;
- c) la serie Promozione del Campionato Italiano a Squadre, le fasi provinciali e regionali di tutte le competizioni di cui all'art. 1.2.a), se non altrimenti previsto dai rispettivi regolamenti;
- d) tutte le competizioni che adottano il regolamento del gioco rapido e lampo.

1.3 - Sono di competenza del C.R.P. gli eventi che si svolgono nel territorio della Puglia aventi natura promozionale, compreso le manifestazioni agonistiche non omologabili dalla F.S.I. e/o per le quali non è richiesto il tesseramento obbligatorio alla F.S.I., qualora ne venga richiesta la loro pubblicazione nell'apposita sezione del Calendario Regionale da parte di un Affiliato F.S.I. La richiesta di pubblicazione comporta che l'evento resti assoggettato alla disciplina del presente Regolamento per quanto compatibile.

2. – Tornei Storici

2.1 - Tra le competizioni si definiscono Tornei Storici i tornei omologati F.S.I., riservati ai soli tesserati F.S.I. ed a partecipazione non locale, aventi le seguenti concomitanti caratteristiche:

- sono organizzati dalla medesima Società o Organizzatore affiliati F.S.I.;
- sono stati svolti nella medesima provincia per almeno 5 edizioni in un periodo non superiore a 7 anni ed in un determinato giorno o periodo dell'anno;
- il numero dei partecipanti ai soli tornei omologati F.S.I. è stato non inferiore a 30, in almeno 3 delle ultime 5 edizioni svolte.

2.2 - Il Comitato riconosce il Torneo Storico mediante la sua pubblicazione nell'apposito Calendario che sarà redatto con cadenza annuale e che, riportando le date di svolgimento dell'ultima edizione, varrà per il solo anno successivo alla sua redazione.

2.3 - La richiesta di autorizzazione va inoltrata nei modi e termini di cui all'art. 3 del presente Regolamento, restando l'autorizzazione disciplinata dall'art. 4 dello stesso.

2.4 - Potrà richiedersi l'autorizzazione allo svolgimento del Torneo Storico in data diversa da quella indicata nel Calendario dei Tornei Storici, purchè non discostante di giorni 15 dall'indicata data di fine della competizione.

3. – Richiesta di autorizzazione

3.1 - La richiesta di autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni di competenza regionale deve essere inoltrata al Comitato esclusivamente mediante l'integrale compilazione del modulo on-line presente nell'area riservata del sito web regionale www.federscacchipuglia.it.

3.2 - L'elenco delle richieste resterà visibile nell'area riservata del sito web del Comitato fino all'approvazione o al diniego della richiesta e, comunque, non meno di dieci giorni dalla data dell'inoltro della stessa per eventuali osservazioni degli aventi diritto all'accesso nella medesima area riservata.

3.3 - La richiesta sarà ritenuta valida non prima di 180 giorni dalla data di inizio della competizione e deve essere inoltrata nel termine indicato nel bando di indizione del relativo torneo e, ove tale bando non sia previsto, nel termine non inferiore:

- a 90 giorni dalla data di inizio dei tornei soggetti ad omologazione Elo Italia/F.I.D.E.;
- a 60 giorni dalla data di inizio dei tornei soggetti ad omologazione Elo Italia/F.I.D.E., ricadenti nel periodo dell'eventuale mancato svolgimento dei relativi Tornei Storici;
- a 45 giorni dalla data di inizio dei tornei soggetti ad omologazione Elo Rapid F.I.D.E.;
- a 30 giorni dalla data di inizio dei tornei soggetti ad omologazione Elo Rapid F.I.D.E., ricadenti nel periodo dell'eventuale mancato svolgimento dei relativi Tornei Storici.

3.4 - La richiesta potrà essere modificata nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dai suindicati artt. 3.1 e 3.2.

3.5 - La richiesta modificata varrà quale nuova richiesta, ad ogni effetto del presente Regolamento.

4. – Autorizzazione

4.1 - L'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione richiesta è resa dal Comitato mediante la pubblicazione della competizione nel Calendario Regionale sul proprio sito web.

4.2 - L'autorizzazione potrà essere concessa per richieste valide, conformi alla normativa della F.S.I. e al presente Regolamento, non prima del decorso del termine di giorni 10 dalla loro pubblicazione nell'elenco di cui all'art. 3.2 che precede.

4.3 - Avverso il provvedimento di autorizzazione è ammesso reclamo alla Commissione Calendario della F.S.I., che potrà annullare lo stesso nel termine ultimo di giorni 20 antecedenti la data di inizio della competizione con provvedimento motivato per iscritto e notificato al richiedente l'autorizzazione e al Comitato.

4.4 - Il Comitato potrà revocare l'autorizzazione per giusta causa.

4.5 - Costituisce giusta causa di revoca la mancata comunicazione al C.R.P. del bando della manifestazione nel termine di giorni 21 antecedente la data di inizio della stessa e la difformità del bando dalla richiesta, se rilevante in senso peggiorativo delle condizioni indicate nella richiesta.

4.6 - Il provvedimento di revoca dell'autorizzazione potrà adottarsi nel termine ultimo di giorni 20 antecedenti la data di inizio della competizione e dovrà essere motivato per iscritto e notificato nella medesima data dell'adozione al richiedente l'autorizzazione ed alla Commissione Calendario F.S.I..

4.7 - Avverso il provvedimento di revoca è ammesso reclamo alla Commissione Calendario della F.S.I., il cui giudizio è definitivo.

4.8 - Il Comitato potrà non concedere l'autorizzazione con provvedimento motivato per iscritto nel termine ultimo di giorni 20 dall'inoltro della relativa richiesta e notificato nel termine di giorni tre dall'adozione al richiedente l'autorizzazione e alla Commissione Calendario della F.S.I..

4.9 - Avverso il provvedimento di diniego è ammesso reclamo alla Commissione Calendario della F.S.I., il cui giudizio è definitivo.

5. – Calendario

5.1 - E' istituito il Calendario Regionale delle manifestazioni di competenza regionale nel sito web www.federscacchipuglia.it , con sezione relativa agli eventi di natura promozionale.

5.2 - Il Comitato provvede a pubblicare tutte le competizioni autorizzate nel Calendario Nazionale della F.S.I., contestualmente alla loro pubblicazione nel Calendario Regionale.

5.3 - Il Calendario Regionale dovrà informarsi all'esigenza di evitare sovrapposizioni o interferenze tra le competizioni in regione e, in particolare, con quelle che il Comitato riterrà di interesse prevalente al fine di valorizzare le manifestazioni e salvaguardarne il buon esito.

5.4 - A tal fine sono definite le competizioni a priorità assoluta, relativa, ordinaria e opzionale.

5.5 - Sono competizioni a priorità assoluta:

- Finali regionali (CIA, CIS U16, CIG U16, GPSP, CIS femminile, TSS/CS, Trofeo CONI);
- Campionato Italiano a Squadre Serie Promozione e le altre con squadre pugliesi impegnate;
- Tornei a cadenza standard omologati FSI/FIDE con numero di turni superiore a 6;
- Tornei storici.

5.6 - Le competizioni a priorità assoluta non ammettono alcuna contemporaneità in regione e lo svolgimento di tornei analoghi

- nel caso di competizioni di durata di 1 giorno, nel giorno antecedente e successivo la data del torneo, se tale giorno non è festivo;
- nel caso di competizioni di durata superiore a 1 giorno, nei 3 giorni antecedenti la data di inizio del torneo e nei 3 giorni successivi la data di fine del torneo, se tali giorni non sono festivi.

Al fine di assicurare il miglior esito dei Tornei Storici, il Comitato ha la facoltà di non autorizzare competizioni in ulteriori periodi antecedenti e successivi la data del loro svolgimento.

5.7 - Sono competizioni a priorità relativa:

- Finali provinciali (CIA, CIG U16, TSS/CS), che non ammettono contemporaneità nella medesima provincia di svolgimento;
- Tornei a cadenza standard omologati FSI/FIDE con turni inferiori a 7, che ammettono contemporaneità solo con tornei non a cadenza standard purchè le sedi di gioco siano distanti tra loro oltre 150 km;

- Tornei a cadenza rapid e blitz, che ammettono contemporaneità con tornei analoghi, purchè le sedi di gioco siano distanti tra loro oltre 150 km..

5.8 - Sono competizioni a priorità ordinaria i tornei non indicati negli artt. 5.5 e 5.7. I Tornei giovanili restano esclusi dalle limitazioni di cui agli artt. 5.5, 5.6 e 5.7, purchè la data del loro svolgimento non sia festiva.

5.9 - Sono competizioni a priorità opzionale gli eventi di cui all'art. 1.3 del presente Regolamento. Lo svolgimento di tali eventi sarà autorizzato dal Comitato sul presupposto che non costituisce interesse prevalente, restando subordinato alle priorità di ogni altra manifestazione di competenza regionale.

5.10 - Per il calcolo della distanza chilometrica tra le sedi dei tornei varrà l'indicazione di Google maps, relativamente al percorso più breve come tempo di percorrenza.

5.11 - Il Comitato pubblicherà il calendario annuale delle manifestazioni di propria competenza con priorità assoluta prima del termine dell'anno precedente al loro svolgimento.

6. – Disposizioni finali e transitorie

6.1 - Il Comitato è tenuto a portare alla cognizione dei competenti Organi della F.S.I. ogni violazione, inosservanza e irregolarità rispetto a quanto disciplinato nel presente Regolamento.

6.2 - Il presente Regolamento, abrogata ogni precedente normativa in materia, entra in vigore in data 2 gennaio 2018.

6.3 - Restano valide le richieste di autorizzazione inoltrate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento e le autorizzazioni rese dal Comitato entro la data di approvazione dello stesso con l'avvenuta pubblicazione delle manifestazioni nel Calendario Regionale 2018.

(Regolamento integrale approvato dal Comitato Regionale Pugliese FSI in data 02/01/2018)